

QUESITI

NICOLETTA MANI

L'introduzione del reato di frode in processo penale e depistaggio.

Non può che essere salutata positivamente la scelta, operata dal legislatore con L. 11 luglio 2016, n. 133, di introdurre all'art. 375 c.p. il reato di frode in processo penale e depistaggio, quale fattispecie autonoma di delitto circoscritto specificamente all'ambito dell'accertamento giudiziario penale.¹ La legge, entrata in vigore il 2 agosto scorso, ha infatti sostituito il precedente contenuto di tale disposizione normativa, che contemplava le circostanze aggravanti dei delitti di false informazioni al pubblico ministero, al difensore, di falsa testimonianza, di falsa perizia e di frode processuale - ora disciplinate all'art. 383-bis c.p. - colmando una lacuna dagli effetti fin troppo visibili, rappresentata dalla semplice estensione in via residuale ai procedimenti penali del reato di frode processuale, disciplinato dall'art. 374 c.p. Un importante passo avanti verso il riconoscimento dell'autonomia strutturale del processo penale, considerata la specificità e la diversità costitutiva di quest'ultimo rispetto al processo civile, da cui si distingue per la finalità sottesa all'accertamento stesso, consistente nella repressione del fatto-reato e nel ristabilimento dell'ordine giuridico e sociale violato; tale aspetto, a differenza dell'accertamento civile nel quale sono in gioco gli interessi particolari - spesso prettamente economici - delle parti in causa, non può che estendersi all'intera collettività che a tale ordine sociale aspira, rendendo evidenti le conseguenze nelle ipotesi in cui chi è preposto, per legge, al perseguimento del fine del processo penale, ne ostacoli, in realtà, il raggiungimento. La novella legislativa ha, dunque, creato uno strumento rafforzato, capace di garantire - quantomeno negli intenti - la linearità e la trasparenza sia della fase procedimentale che processuale penale, spesso minate dalle frodi e dagli ostacoli frapposti alle indagini e al processo dai pubblici ufficiali o dagli incaricati di pubblici servizi per i motivi più disparati. Tuttavia, se convincersi della bontà delle prime impressioni è operazione rischiosa e non apprezzabile nell'interpretazione della legge - terreno per sua natura scivoloso e ricco di insidie - sarà quanto mai necessaria un'analisi più approfondita della norma di nuova introduzione, da svolgersi mediante il confronto con il reato di cui all'art. 374, cioè la frode processuale, che fino ad ora ha rappresentato l'unico strumento di repressione delle condotte così de-

¹ Per approfondimenti sul tema, v. SANTORO, *Alcune considerazioni sul nuovo reato di "frode in processo e depistaggio" (art. 375 c.p., L. 11 luglio 2016, n. 133)*, in *Questa rivista online*.

scritte fatta salva, ovviamente, la configurabilità di più gravi reati. Solo tramite un'analisi parallela delle due fattispecie di reato, preceduta da uno sguardo d'insieme sulla configurazione attuale dei delitti contro l'amministrazione della giustizia, si ritiene si possa apprezzare l'eventuale e da noi auspicata coincidenza tra intenti ed effettività della risposta punitiva e, non ultimo, gli aspetti realmente innovativi della novella rispetto all'assetto previgente. Occorre preliminarmente osservare che i delitti di cui agli art. 374 e 375 c.p. trovano collocazione tra i «delitti contro l'attività giudiziaria», nell'ambito dei delitti contro l'amministrazione della giustizia, tipici illeciti di pericolo idonei a compromettere e/o a minacciare il corretto esercizio della funzione giurisdizionale.² Tale categoria, tuttavia, ha un contenuto eterogeneo, ricomprendendo sia fattispecie incriminatrici che tutelano in via diretta l'amministrazione della giustizia così intesa, sia ipotesi delittuose capaci di insidiare solo in via indiretta il corretto svolgimento di attività ed interessi, collaterali e strumentali all'esercizio giurisdizionale stesso. Il concetto di "amministrazione della giustizia" è, dunque, «intesa dal legislatore in senso latissimo, comprendendo tutti i comportamenti che hanno una qualsiasi attinenza con lo scopo ultimo della Giustizia, fatta eccezione di quelli che per il loro carattere generico (e cioè che possono verificarsi anche a danno di attività funzionali dello Stato diverse da quella giudiziaria) sono già contemplati fra i reati contro la pubblica amministrazione».³

Peraltro, sarà utile evidenziare che il sistema dei reati contro l'amministrazione della giustizia è stata oggetto di progressive mutazioni strutturali, dovute all'esigenza di allineare la tutela penalistica alla nuova struttura di processo penale accusatorio e, al contempo, alla necessità di rendere efficace la risposta punitiva in relazione alle nuove figure di delitti di criminalità organizzata. La prima esigenza descritta è stata perseguita con l'introduzione dei reati di cui all'art. 371-*bis* (False informazioni al pubblico ministero) e 374-*bis* (False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria), derivante dall'inapplicabilità del reato di falsa testimonianza nella fase delle indagini preliminari, stante la scomparsa dell'istruzione sommaria e il nuovo ruolo di "parte" processuale del p.m. In relazione alla seconda necessi-

² Per uno sguardo d'insieme, cfr. BOSCARRELLI, voce *Giustizia (delitti contro la)*, in *Enc. Dir.*, XIX, Milano, 1970, 612; FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, Vol. I, 343; PAGLIARO, *Delitti contro l'amministrazione della giustizia*, Milano, 2000; PIFFER, *I delitti contro l'amministrazione della giustizia*, T. I, *I delitti contro l'attività giudiziaria*, Padova, 2005; PISA, voce *Giustizia (delitti contro l'amministrazione della)*, in *Digesto pen.*, VI, Torino, 1992, 11; ROMANO, *I delitti contro l'amministrazione della giustizia*, II ed., Milano, 2004; SIRACUSANO, *Studio sui reati contro la giurisdizione*, Torino, 2005;

³ Così ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale. II*, XV ed., Milano, 2008, 488.

tà contingente, relativa al proliferare della criminalità organizzata e delle mafie, il legislatore ha provveduto all'inasprimento delle pene per alcuni reati e all'adeguamento sanzionatorio delle circostanze speciali per altri.⁴ Il percorso di adattamento dei reati in esame alla mutata situazione storica e sociale è poi proseguito con l'abrogazione delle vecchie e ormai desuete disposizioni relative ai delitti di duello⁵ e con l'introduzione, al contrario, di nuove fattispecie incriminatrici, resasi necessaria a seguito della nuova disciplina in tema di indagini difensive e di giusto processo.⁶

Così inquadrato il sistema normativo di riferimento e tornando sul tema oggetto del nostro esame, si deve preliminarmente rilevare che il nuovo reato di frode in processo penale e depistaggio è costruito quale reato proprio, in quanto soggetto attivo può essere solo un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. Questo è il primo aspetto che rende i due illeciti sostanzialmente differenti, giacché nel reato di frode processuale *ex art. 374 c.p.* il soggetto attivo può essere «chiunque», con ciò intendendo anche un soggetto estraneo al rapporto processuale nei procedimenti civili e amministrativi e, in ambito penale, l'imputato o lo stesso avvocato, il consulente tecnico e finanche il procuratore. Ed è proprio in tale aspetto che può ravvisarsi, a parere di chi scrive, l'intento legislativo, ovvero l'introduzione di uno strumento deterrente specificamente mirato a prevenire e sanzionare con pene aspre chi è nelle condizioni, per via del proprio ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, di incisivamente ostacolare o sviare (per usare la terminologia legislativa) un'indagine penale, minando la ricostruzione del fatto-reato e incidendo significativamente sul diritto di difesa e sulla repressione degli illeciti penali. Peraltro, occorre specificare che nel testo approvato dalla Camera, il reato era costruito come comune ("chiunque") e la commissione da parte del pubblico ufficiale determinava solamente l'applicazione di un'aggravante; tuttavia, la scelta del Senato di costruire il depistaggio come reato proprio del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio) consente la contemporanea vigenza dell'art. 374, secondo co., che dà rilievo penale alle condotte di frode processuale commesse da coloro che non sono pubblici ufficiali.

⁴ Obiettivi perseguiti con la l. 7 agosto 1992, n. 356 (che ha convertito il d.l. 8 giugno 1992, n. 306). In tema, per tutti, PADOVANI, *Commento all'art. 11 d.l. 8 giugno 1992, n. 306*, in *Legisl. Pen.*, 1993, 114.

⁵ *Legge-delega al governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario del 25 giugno 1999, n. 205*.

⁶ La legge 7 dicembre 2000, n. 397 sulle indagini difensive ha introdotto l'art. 371-*ter* (False dichiarazioni al difensore) e l'art. 379-*bis* (Rivelazione di segreti inerenti ad un procedimento penale). L'art. 20 della l. 1 marzo 2001, n. 63 sul "giusto processo" ha introdotto l'art. 377-*bis* (Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

In ordine all'elemento materiale del reato, quest'ultimo deve consistere in due tipologie di condotta poste in essere, come detto, dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio e in particolare:

1. mutare artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato;

2. affermare il falso o negare il vero ovvero tacere in tutto o in parte ciò che si sa intorno ai fatti sui quali si viene sentiti, ove richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale.

È possibile subito notare un ampliamento rispetto al reato di frode processuale già esistente, sia dal lato delle tipologie di condotta punibile sia dal lato degli ambiti ove tali condotte possono essere poste in essere. Con riferimento alle condotte, è identico il concetto di immutazione artificiosa, intesa quale attività di trasfigurazione materiale di elementi oggettivi veramente rilevanti ai fini della decisione: nel nuovo delitto di depistaggio, tuttavia, tale immutazione può concernere non solo lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone, ma anche il corpo del reato, sempre che tali elementi siano comunque «connessi al reato», dicitura che lascia ampio margine di manovra nell'incriminazione di condotte collegate anche solo superficialmente al fatto reato. Ma la novità della novella legislativa è la punibilità delle condotte come indicate più sopra al n.2, che il reato di frode processuale non prevede, costituite dal rendere dichiarazioni mendaci o omettere di dichiarare in tutto o in parte determinate circostanze o informazioni di cui si è a conoscenza qualora ciò venga richiesto dall'autorità giudiziaria. Ciò rappresenta il riconoscimento, da parte del legislatore, del carattere fraudolento di tutte quelle condotte le quali, pur non consistendo in mutazioni visibili della realtà storica, oggettivamente idonee a trarre in inganno il giudice (come richiesto dall'art. 374), siano comunque idonee a depistare un'indagine o un processo penale, essendo il reato configurato anche solo in presenza di un depistaggio "verbale", consistente in dichiarazioni false (afferma il falso o nega il vero) o in una condotta omissiva (tacere in tutto o in parte ciò che sa).⁷

Con riferimento, invece, agli ambiti entro i quali le attività fraudolente descritte possono essere portate ad attuazione, si può notare che nel nuovo reato di depistaggio non vi sono limitazioni temporali e/o riferimenti a tipologie specifiche di prove, come nel reato di frode processuale: in quest'ultimo, le condotte devono essere poste in essere, ai fini della punibilità, nell'ambito di un

⁷ Nel reato di frode processuale di cui all'art. 374 c.p., al contrario, il reato può dirsi consumato solo in presenza di una alterazione o trasformazione materiale del vero, da compiersi naturalmente con una condotta attiva, fattuale, come per esempio la cancellazione di una traccia, l'apertura di un passaggio o il posizionamento di oggetti non presenti sulla scena del crimine.

atto di ispezione (art. 244 c.p.p.), di esperimento giudiziale (art. 218 c.p.p.) o nell'esecuzione delle operazioni peritali⁸. Non rientrano, perciò, nella previsione di cui all'art. 374 c.p. le frodi che siano commesse nelle ricognizioni, nei confronti, nei sequestri penali, nelle perquisizioni e in tutte le restanti attività processuali e procedurali non espressamente previste dalla norma, ciò rappresentando un *vulnus* difficilmente giustificabile in termini di politica criminale e non interamente colmabile per via giurisprudenziale.⁹

Nel reato di frode in processo penale e depistaggio, al contrario, è sufficiente la configurazione delle condotte tipiche come descritte, senza che queste ultime debbano essere circoscritte a specifici atti di indagine o alla perizia, il che dovrebbe colmare la lacuna precedentemente descritta con riferimento all'art. 374 e fornire, inoltre, un valido strumento di tutela in tutte quelle situazioni ove il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è, per l'attività che svolge, in posizione di forza e predominio. Si pensi all'occultamento volontario o alla soppressione di un documento determinante per provare l'estraneità dell'indagato o, al contrario, della artificiosa alterazione di oggetti trovati nell'ambito di una perquisizione al fine di scongiurare l'iscrizione del soggetto nel registro degli indagati e favorire l'archiviazione.

Si precisa che le descritte condotte tipiche, che integrano il reato di depistaggio, devono essere poste in essere al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale, esigendo la nuova figura delittuosa il dolo specifico, cioè la prova che le condotte fraudolente siano finalizzate specificamente al depistaggio. Anche con riferimento all'elemento soggettivo del reato, dunque, si nota una lieve differenza con la frode processuale, giacché

⁸ Tra l'altro, la trasformazione dei luoghi, delle cose e/o delle persone non deve presentarsi come "grossolana", avendo stabilito la giurisprudenza che «l'immutazione dei luoghi integra il delitto di frode processuale ogni qual volta sia percepibile soltanto grazie ad un esame non superficiale e possa sfuggire, pertanto, al controllo di una persona non particolarmente esperta, risultando invece irrilevante solo quando la stessa sia talmente grossolana e così agevolmente percepibile a prima vista, da escludere qualsiasi potenzialità ingannatoria» (Cass., Sez. VI, 4 febbraio 2016, C.L. e altri, in *Mass. Uff.*, n. 266732)

⁹ La giurisprudenza ha tentato, in diverse occasioni, di dilatare l'ambito di applicazione della norma. Cfr. Cass., sez. IV, 8 novembre 2007, M.A., in *Mass. Uff.*, n. 238355 secondo cui «in tema di frode processuale, il termine "ispezione" utilizzato nella norma si riferisce a tutte le indagini che implicano l'osservazione di persone, di luoghi o di cose intesa a ottenere informazioni rilevanti per l'accertamento dei fatti: ne consegue che l'espressione include anche la previsione di cui all'art. 354 cod. proc. pen. relativa alla disciplina degli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone» e Id., Sez. III, 07 aprile 2005, Basso, *ivi*, 231989, che ha sancito che «il delitto di frode processuale, reato di pericolo a consumazione anticipata, è integrato da qualsiasi immutazione artificiale dello stato dei luoghi o delle cose, commessa al fine di inquinare le fonti di prova o di ingannare il giudice nell'accertamento dei fatti. Costituendo tale finalità il dolo specifico e non un elemento oggettivo del reato, il fatto che il giudice non abbia ancora disposto l'assunzione del mezzo di prova non assume alcuna rilevanza ai fini della configurabilità del reato».

in quel caso, pur trattandosi sempre di dolo specifico, la finalità è ravvisabile nel “trarre in inganno il giudice o il perito”.¹⁰

In concreto, tuttavia, si prevedono probabili contrasti giurisprudenziali sul concetto di “sviamento” di un’indagine o di un processo penale, che costituisce invero il contenuto stesso del depistaggio: il fine di sviare un’indagine dovrebbe essere inteso quale volontà di fare mutare alla stessa direzione o dirottarla dal giusto obiettivo; naturalmente, occorrerà mirare al caso concreto e alla modalità della condotta fraudolenta posta in essere, potendosi fin d’ora ipotizzare difficoltosa la prova della sicura presenza dell’elemento psicologico nei termini in cui è costruito, tenendo anche conto che la norma ha carattere sussidiario, essendo applicabile solo quando il fatto non presenti gli estremi di un più grave reato.

Il nuovo art. 375, inoltre, prevede alcune ipotesi aggravate, stabilendo che la pena da applicare è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento. Un trattamento sanzionatorio a dir poco severo, se si pensi che l’ipotesi-base è punita con la pena della reclusione da 3 a 8 anni, che si giustifica per la gravità delle condotte sanzionate, aventi ad oggetto un’attività di manomissione, occultamento o addirittura artificiosa creazione di elementi di prova. Pene ancora più severe (da 6 a 12 anni) sono previste se il reato di frode processuale e depistaggio è commesso in relazione a procedimenti penali relativi ad alcuni specifici reati e in particolare: associazioni sovversive (art. 270 c.p.), associazioni terroristiche (art. 270-bis c.p.), attentato contro il Presidente della Repubblica (art. 276 c.p.), attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.), atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.), attentato contro la Costituzione (art. 283 c.p.), insurrezione armata (art. 284 c.p.), devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art. 289-bis c.p.), cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.), cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.), banda armata (art. 306 c.p.), mafia (artt. 416-bis e 416-ter c.p.), strage (art. 422 c.p.), associazioni segrete (art. 2 della legge n. 17 del 1982), traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque se il fatto è

¹⁰ In proposito, la dottrina ha evidenziato che si tratta di un dolo specifico a struttura particolare, il quale richiede la idoneità della condotta a realizzare il fine, cfr. PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte speciale*, II, Milano, 2008, 152.

commesso in relazione a procedimenti concernenti tutti i reati di cui all'articolo 51, co. 3-bis, c.p.p.

Con riferimento alle attenuanti, invece, viene riconosciuto il c.d. ravvedimento operoso: la pena è diminuita dalla metà a due terzi se l'autore del fatto si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove; evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori; aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori. Si intravede, in tale circostanza attenuante, una via d'uscita che potrebbe consentire al giudice di applicare pene minime (diminuzione dalla metà a due terzi), giacché appare verosimile che il pubblico ufficiale imputato del reato di frode processuale manterrà, nella maggior parte dei casi, un comportamento quanto meno collaborante.¹¹

Elemento di novità è, inoltre, rappresentato dalla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici nell'ipotesi di condanna alla reclusione superiore a tre anni: questa è da ritenersi, a parere di chi scrive, la vera sanzione del reato in esame, poiché vuole raggiungere l'obiettivo della "epurazione" dal servizio di tutti quei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che siano stati condannati per il reato di cui al nostro esame. Tale circostanza, infatti, è considerata ostativa al mantenimento in servizio di tali soggetti per condivisibili ragioni di opportunità e trasparenza, nonché nel rispetto di quel dovere rafforzato di fedeltà di questi ultimi nei confronti dello Stato e della comunità, che necessità ed esige forme rafforzate di tutela.

Infine, l'intervento legislativo ha avuto ad oggetto l'introduzione di due ulteriori norme: l'art. 383-*bis*, ove trovano collocazione le circostanze che aggravano non solo il depistaggio, ma anche alcuni altri delitti contro l'amministrazione della giustizia, riprendendo l'attuale formulazione dell'articolo 375 del codice penale. In particolare, quando la commissione dei delitti di false informazioni al PM (articolo 371-*bis*), false dichiarazioni al difensore (articolo 371-*ter*), falsa testimonianza (art. 372), falsa perizia o interpretazione (articolo 373), frode processuale (art. 374) e frode in processo penale e depistaggio (nuovo art. 375) comporta una sentenza di condanna alla reclusione (evidentemente a danno di un terzo), il legislatore prevede un aggravio di pena per

¹¹ Tuttavia, con riferimento all'ipotesi di concorrenza tra circostanze aggravanti (secondo e terzo comma) e circostanze attenuanti - diverse da quelle previste dal quarto comma e dagli articoli 98 e 114 c.p. (minore età e minima importanza nella partecipazione ai fatti, in caso di concorso), la norma prevede che le attenuanti non possano essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle prime e le diminuzioni di pena si applicano sulla quantità di pena risultante dall'aumento derivante dalle aggravanti (quinto comma).

colui che ha ostacolato l'amministrazione della giustizia. L'entità dell'aggravante dipende, secondo lo schema del legislatore, dall'entità della pena derivata dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio arrivando, nel caso più grave, alla reclusione da 8 a 20 anni, se la condanna derivata dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è all'ergastolo.¹² Il nuovo art. 384-ter, invece, prevede che, nel caso in cui i delitti di false informazioni al PM (art. 371-bis), di falsa testimonianza (art. 372), di frode processuale (art. 374) e di favoreggiamento personale (art. 378) siano commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in relazione ad alcuni specifici gravi delitti, la pena è aumentata dalla metà a due terzi e non opera la sospensione prevista nei casi di false informazioni al p.m. o al difensore. Come si vede, la risposta punitiva è severa, considerando altresì che l'art. 1, co. 4 della legge prevede addirittura il raddoppio dei termini di prescrizione per il delitto di frode in processo penale e depistaggio aggravato, di cui al terzo co. dell'art. 375. Tale inasprimento trova giustificazione nella posizione qualificata dei soggetti attivi di tale reato, capace di determinare la disponibilità di un potere e/o la titolarità di uno *status* connesso all'ufficio o al servizio con ha effetti rilevanti per l'intera comunità. In proposito, la dottrina ha sottolineato come la disposizione dell'art. 384-ter, ponendosi in correlazione con il nuovo art. 375, «imprime una forte impronta di gravità ai delitti di falso in ambito giudiziario allorché siano compiuti con il fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in relazione ad alcuni delitti di particolare gravità. La ricorrenza tra questi delitti dell'associazione mafiosa, che è oggetto attualmente di una persecuzione penale molto estesa ed efficace, intende implementare la collaborazione in sede giudiziaria del corpo sociale, staccandolo il più possibile da legami di connivenza con i soggetti che controllano con l'intimidazione le attività economiche e produttive».¹³

Per la stessa ragione, appare giustificata la previsione del comma 7 del nuovo art. 375, alla luce del quale la norma de qua si applica anche se il soggetto attivo sia cessato dall'ufficio o dal servizio: tuttavia, in armonia con quanto l'art. 360 prevede in materia di delitti contro la p.a., si ritiene di dover interpretare

¹² Occorre precisare che la dottrina è concorde nell'affermare che nella norma di cui al "vecchio" art. 375 - e, dunque, oggi, all'art. 383-bis - sono disciplinate circostanze del reato base, e non figure autonome di reato. Si tratta di circostanze speciali, di carattere oggettivo, concernendo, ai sensi dell'art. 70, n. 1, la gravità del danno. Analoghe considerazioni possono oggi essere spese a proposito dell'art. 383 bis. V. In proposito PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte speciale*, cit., II, 138; DOLCE, *Falsa perizia o interpretazione*, in *Enc. Dir.*, XIV, Milano, 1967, 525; RUGGIERO, *Falsa testimonianza*, *ivi*, 541.

¹³ RONCO, *Reato di frode in processo penale e depistaggio*, in *QG*, 20.7.2016.

la norma richiedendo che la condotta di depistaggio sia collochi nel contesto dell'esercizio di un ufficio o di un servizio, anche se formalmente cessato.¹⁴

Ciò precisato, è probabilmente arduo trarre conclusioni sulla efficacia deterrente della norma incriminatrice di nuova introduzione. Tuttavia, occorre sgombrare la mente dall'idea che le descritte situazioni di frode e depistaggio da parte dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio non accadano o accadano solo sporadicamente: chi esercita la professione forense - sia dal lato della magistratura che dell'avvocatura - sa che questo non è il libro dei sogni, né tantomeno un insieme di contromisure emergenziali di un legislatore eccessivamente preoccupato. L'esperienza dei giudici e degli avvocati conosce la frequenza con la quale ci si imbatte in procedimenti dormienti da anni nei cassetti delle procure della Repubblica nonostante i ripetuti solleciti all'esercizio (costituzionalmente tutelato) dell'azione penale e la presenza evidente di elementi di prova raccolti che, in altri casi, determinano ben più celeri e certe richieste di rinvio a giudizio; con la stessa frequenza, in prospettiva opposta, ogni giorno ci si trova a combattere contro ostruzionismo, negligenza, improvvisa ed inspiegabile sparizione di documenti rilevanti ai fini di un'eventuale archiviazione o proscioglimento, perdite di memoria nell'ambito della prova testimoniale in ordine a situazioni o fatti cui si è assistito nella veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Le descritte situazioni, che rappresentano solo qualche esempio di ciò che normalmente accade, si verificano con molta più frequenza di quanto si pensi, considerato che i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio rappresentano - è bene ricordarlo - la *longa manus* della magistratura inquirente e dispongono, quindi, di un potere potenzialmente illimitato, che se utilizzato per fini diversi da quelli per i quali è attribuito, è capace di creare un intollerabile *vulnus* ai più elementari diritti di difesa, nonché un notevole intralcio alla corretta amministrazione della giustizia.

Sono queste le ragioni per le quali - ferma restando la bontà degli intenti del legislatore - si auspica la concreta applicazione, da parte dei giudici, delle sanzioni così come delimitate nella cornice edittale minima e massima: nelle ipotesi di condanna per il reato in esame, considerata la maggiore offensività delle condotte di sviamento dalle indagini o dal corretto svolgimento di un processo penale poste in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, occorre una risposta punitiva intransigente, in nome della salvaguardia del superiore diritto di ogni cittadino allo svolgimento equo e corretto della funzione giudiziaria.

¹⁴ RONCO, *Reato di frode in processo penale e depistaggio*, cit.

ARCHIVIO PENALE 2016, n. 3